

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA

COSTITUZIONE E REGOLAMENTO

1. Costituzione

In applicazione della normativa nazionale ed europea è costituito, anche ai sensi del 4° c. art. 25 L. 247/12, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, il Comitato per le Pari Opportunità, con sigla CPO e d'ora in poi anche solo Comitato, con la finalità di:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione nello svolgimento e qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale della persona nello svolgimento della professione forense;
- sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012;

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

2. Composizione

Il Comitato è composto da Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Catania e dura in carica quattro anni e sino alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Il Comitato è composto da n. 9 Avvocati, di cui, uno di loro designato dal Consiglio dell'Ordine tra i Consiglieri, mentre tutti gli altri eletti dagli iscritti all'Albo, secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

Al suo interno il Comitato elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, a parità di voti verrà eletto il componente più anziano per iscrizione all'Albo

3. Funzioni

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare la reale parità tra uomo e donna tra tutti gli iscritti agli Albi e Registri dell'Ordine degli Avvocati, e l'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012; valorizzare le differenze, a prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Il Comitato cura di compiere, anche tramite il Consiglio dell'Ordine, attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità.

A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente le seguenti attività:

- a) ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli Avvocati e dei Praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) diffusione delle informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elaborazioni di proposte e pareri atti a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) elaborazione e proposizione al Consiglio dell'Ordine di codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare fattispecie di discriminazione anche indirette;
- e) promozione di iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sul tema delle pari opportunità;
- f) individuazione di iniziative volte ad agevolare lo svolgimento della professione per Avvocati e Praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità, e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi.

Il Comitato, nel proprio operare, collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati e Consigli dell'Ordine, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità, e le Associazioni specialistiche operanti sul territorio circondariale.

4. Funzioni del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.

Il Presidente:

- rappresenta il Comitato sia all'esterno che nei confronti del Consiglio dell'Ordine;
- convoca e presiede il Comitato;
- predispone l'ordine del giorno delle riunioni sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti dai singoli componenti;
- informa il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati delle iniziative da intraprendere;

Il Vice Presidente:

sostituisce il Presidente in caso di impedimento con eguali poteri rappresentativi, svolge funzioni di rappresentanza del Comitato su delega del Presidente, sostituisce il Segretario/o in caso di suo impedimento

il Segretario:

- ha il compito di tenere informato il Comitato dell'attività e delle iniziative del Consiglio dell'Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato;

- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile delle esecuzioni delle delibere; in caso di sua inerzia provvederà il Presidente.

Il Comitato nomina al proprio interno il componente del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario.

5. Organizzazione interna del Comitato

Il Comitato si riunisce - anche attraverso strumenti telematici - con cadenza almeno bimestrale ovvero ogni qual volta verrà richiesta per iscritto da almeno un terzo dei componenti.

Delle riunioni, a cura del segretario, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, e ciò a cura del responsabile del sito nominato dal COA, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritto agli Albi e Registri.

La riunione è validamente costituita, anche attraverso strumenti telematici, con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei partecipanti. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto del Presidente o del VicePresidente qualora questi sostituisca il Presidente in caso di suo impedimento.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine può partecipare alle sedute del Comitato, ma, non essendo componente del medesimo, non ha diritto di voto.

6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione.

La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del Consiglio dell'Ordine, del Comitato PO del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa Forense e dell'OCF ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi.

In caso di contemporaneità di elezioni del CPO e del Consiglio dell'Ordine coloro che si candidano alle elezioni del Consiglio dell'Ordine non possono candidarsi a quelle del Comitato pari opportunità e viceversa, e comunque restano ineleggibili.

L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciatario della carica del CPO e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di un componente eletto, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con il primo dei non eletti alle ultime elezioni.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente del componente nominato dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirlo, entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà il primo dei non eletti al CPO.

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Catania, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato.

E' causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio, e attività di cura a terzi o personali.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà dei suoi componenti.

7. Diritto di informazione

Il Comitato, previo parere vincolante del Consiglio dell'Ordine, può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

8. Strumenti e Risorse

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine:

- mette a disposizione per lo svolgimento delle riunioni del Comitato i locali che di volta in volta saranno disponibili e previo raccordo con la segreteria;
- si impegna a pubblicare tutte le delibere trasmesse dal Comitato e ciò per il tramite del responsabile incaricato dal Consiglio per il sito Web;
- prevede nel proprio bilancio un apposito capitolo di stanziamento, il cui ammontare è stabilito con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine, a favore dell'attività del Comitato

finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche, con obbligo di rendicontazione;

- che qualsiasi risorsa e/fondo di natura pubblica o privata di cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati risulti beneficiario su iniziative del Comitato Pari Opportunità sia destinata/o con vincolo funzionale alla realizzazione degli stessi e utilizzata per garantire lo svolgimento delle funzioni del Comitato

9. Elezioni dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione

9.1 - Le elezioni dei Componenti del Comitato si tengono, a scadenza di mandato, in concomitanza di quelle del COA o anche separatamente, in unico turno, nell'anno di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 28 della legge 247/2012 nelle date - non inferiori a due giorni consecutivi di votazione di almeno quattro ore per ciascun giorno - che saranno stabilite dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera. Con la medesima delibera saranno altresì disciplinate le modalità di svolgimento delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

9.2 - I Componenti del CPO non possono venire eletti per più di due mandati consecutivi.

La ricandidatura è possibile ai sensi dell'art. 3 c. 3 della legge 113/2017.

9.3 - Hanno diritto di voto, ai sensi dell'art. 3 L 113/2017, tutti gli Avvocati iscritti all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Catania, alla data antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli Avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

9.4 - Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

9.5 - Sono ammesse solo candidature individuali che devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine entro le ore 12,00 del decimo giorno antecedente la data prevista per le elezioni, contenente la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui al punto 9.4.

9.6 Le elezioni del Comitato devono essere indette dal Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Comitato.

Per i Comitati di prima elezione il Presidente del Consiglio dell'Ordine provvederà ad indire le elezioni, previa approvazione del Regolamento, senza ritardo.

9.7 - Le elezioni sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

9.8 – I componenti del seggio elettorale, in numero di 4 oltre il Presidente, non possono essere candidati e vengono designati dal Consiglio dell’Ordine nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità nel medesimo termine della presentazione delle candidature di cui all’art. 9.5.

Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dal Segretario del Consiglio dell’Ordine o da altro Avvocato designato dal Presidente del COA.

9.9 – Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere (quindi cinque). Ove la scheda contenga il detto numero massimo di preferenze, il voto deve essere espresso a pena di nullità in favore di uno dei due generi per almeno un terzo (quindi almeno due) nel rispetto dei criteri per l’espressione del voto stabiliti dall’art. 10 della L. n. 113/2017

Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da un componente del seggio elettorale, o con qualsiasi altro mezzo di espressione del voto.

Le elezioni si svolgeranno, previa apposita delibera del Consiglio dell’Ordine, con sistema elettronico e, in caso di impossibilità o difficoltà di utilizzo di tale modalità, con sistema cartaceo, secondo quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2017, n. 113.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine il Presidente del seggio proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il Candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quello maggiore di età.

9.10 – Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocato iscritto agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell’Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo Comitato.

10. Prima convocazione

Il Comitato eletto viene convocato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti con all’ordine del giorno l’insediamento dello stesso e l’elezione delle cariche.

Decorso il predetto termine gli eletti e designati procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2.

Il Consiglio dell'Ordine deve designare il componente di cui all'art. 2 entro quindici giorni dalla proclamazione gli eletti.

11. Modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine su sua iniziativa o anche su proposta deliberata dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

12. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25 4° c. L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutti gli iscritti.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera del 19 novembre 2019.